



PROCURA GENERALE
presso la Corte di Cassazione

ADUNANZA CAMERALE DEL 9 LUGLIO 2020

TERZA SEZIONE CIVILE

Presidente: Raffaele FRASCA

Relatore: Cristiano VALLE

CONCLUSIONI SCRITTE DEL PUBBLICO MINISTERO

(scadenza termine per il deposito: **19 giugno 2020**)

N. 12914/2018 Reg. gen.

N. 2 ruolo di adunanza

Il Pubblico Ministero, in persona del sottoscritto Sostituto Procuratore Generale, vista la fissazione di adunanza camerale davanti a Codesta Sezione civile, *ex art. 375*, comma 2, c.p.c., nel procedimento in epigrafe, per la data sopra specificata, così rassegna le conclusioni scritte di cui all'art. 380 *bis*.1., c.p.c.

Con il motivo di ricorso 1. XXX S.r.l. lamenta violazione degli artt. 112, 324, 343 e 346 c.p.c. per avere la Corte di appello di Roma erroneamente equiparato la riproposizione dell'eccezione di non indennizzabilità del sinistro - per violazione degli artt. 3.4. e 5.2. delle condizioni generali di contratto - svolta dall'appellata YYY S.p.a. ad un appello incidentale, solo in virtù del fatto che essa era contenuta nella comparsa di risposta depositata nel termine di cui all'art. 166 c.p.c. Eccezione rigettata dal Tribunale di Roma, ma poi accolta dalla Corte territoriale, nella sentenza qui impugnata, pur in assenza di impugnazione incidentale sul punto, necessaria secondo quanto ritenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità¹.

Il Pubblico Ministero osserva quanto segue.

La Corte di appello di Roma ha espressamente qualificato la riproposizione dell'eccezione, da parte dell'appellata vittoriosa in prime cure, come appello incidentale, avuto riguardo al rispetto del termine perentorio per la proposizione di quest'ultimo. Ciò, aderendo all'orientamento di legittimità² che esige, nel caso di eccezione svolta dal convenuto vittorioso in primo grado, espressamente o implicitamente rigettata (e non soltanto assorbita dall'accoglimento di altre questioni), la proposizione di impugnazione incidentale per far valere la medesima eccezione; non essendo sufficiente, al riguardo, la sua mera riproposizione *ex art. 346 c.p.c.*. Norma riservata alle eccezioni (e domande) non accolte, ma non oggetto di specifico rigetto.

Peraltro, il motivo di ricorso non è fondato. Infatti, l'appellata odierna resistente, pur affermando di voler riproporre l'eccezione in argomento *ex art. 346 c.p.c.*, ha, in realtà, sottoposto a specifica censura la decisione del Tribunale di Roma sul punto³ e, così facendo, al di là del *nomen juris* attribuito alla

¹ Cass. Sez. un., 11799/2017; 770/2016.

² Oltre agli arresti citati alla nota 1, Cass. Sez. un., 13195/2018. Sez. VI-3, 6716/2018; 24658/2017. Sez. L, 21264/2018.

³ Vedi ricorso XXX, pagg. 14-17.

propria difesa, ha proposto appello incidentale, soddisfacendo quindi l'onere posto a suo carico dal citato orientamento di legittimità. A poco rileva, se non a fini fiscali, che l'appellante incidentale non abbia versato il contributo unificato previsto per la sua impugnazione o che non abbia, espressamente, richiesto la modifica della sentenza (il cui dispositivo di rigetto non aveva alcun interesse a censurare), essendo evidente che, stante la vittoria in primo grado, egli si proponeva la modifica della sentenza unicamente nella parte concernente la motivazione della stessa⁴⁵. Tanto è vero che la stessa Corte di appello, pur ritenendo di accogliere quello che ella stessa ha qualificato come appello incidentale, nel dispositivo altro non ha fatto che rigettare l'appello (principale), così confermando il *decisum* di prime cure.

Con il motivo di ricorso 2. XXX censura la parte della sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la valutazione di morosità dell'assicurato, a cagione del tardivo pagamento del conguaglio, considerato parte integrante del premio assicurativo. La censura si fonda sul carattere meramente apparente della motivazione adottata, sul punto, dalla Corte territoriale.

In realtà, pur nella evidente stringatezza, la Corte territoriale ha fornito contezza del fondamento della sua decisione, dichiarando di condividere la tesi del Tribunale sulla parificazione del conguaglio al premio, essendo entrambe voci necessarie per parametrare il rischio assicurato. A rigore, pertanto, nemmeno può parlarsi di motivazione *per relationem*, avendo la Corte *a qua* fornito una propria, per quanto sintetica, chiave di spiegazione dell'infondatezza della censura.

Con il motivo di ricorso 3. XXX lamenta violazione degli artt. 1341, 1901 e 1932 c.c., censurando l'affermazione sintetica della Corte territoriale della quale si è detto al motivo che precede. Secondo la ricorrente, l'equiparazione dell'obbligo di pagamento del conguaglio all'obbligo di pagamento del premio, in forza di una clausola di adeguamento del premio in funzione di un maggior rischio sopravvenuto, sarebbe illegittima, non potendosi paragonare i due tipi di inadempimento (o di tardivo adempimento). In ogni caso, la previsione della sospensione della copertura assicurativa in caso di mancato pagamento del conguaglio si sarebbe dovuta accompagnare agli oneri di cui all'art. 1341 c.c. Il Pubblico Ministero osserva che l'equiparazione dell'obbligo di pagamento del premio all'obbligo di pagamento del conguaglio, dovuto in forza della clausola di adeguamento, non è asseribile, se non quando all'inadempimento relativo al conguaglio possa riconoscersi, in base ai principi generali, il carattere della gravità e della contrarietà alla buona fede⁶.

Un'equiparazione pattizia dei due suddetti inadempimenti è nulla, in quanto deroga alla disciplina di cui all'art. 1901 c.c. in senso favorevole all'assicuratore, violando così l'art. 1932 c.c.⁷.

Il motivo di ricorso, pertanto, è fondato.

Con il motivo di ricorso 4) XXX lamenta omessa pronuncia sul primo motivo di appello, concernente la verifica del sinistro in data antecedente la maturazione del ritardo nel pagamento del premio assicurativo (1.5.2011), con conseguente irrilevanza di tale ritardo.

Il motivo non è fondato, posto che la Corte di appello, pur non motivando espressamente su tale punto, lo ha considerato implicitamente superato dal rilievo attribuito al mancato pagamento del conguaglio – di cui al motivo che precede – maturato in data 30.1.2011, cioè in data antecedente al verificarsi del sinistro non indennizzato. Dal che la implicita valutazione di correttezza del mancato pagamento dell'indennizzo assicurativo, essendo la morosità dell'assicurato antecedente, e non susseguente, l'avveramento del rischio coperto.

Con il motivo di ricorso 5) XXX lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti, con riferimento al mancato indennizzo relativo a sinistri verificatisi

⁴ "Accogliendo le eccezioni proposte", si legge nelle conclusioni di YYY.

⁵ Vedi Cass. Sez. V, 22652/2019; 15501/2010. Sez. VI-5, 2752/2012.

⁶ Cass. Sez. VI-3, 26783/2011.

⁷ Cass. Sez. III, 28472/2013; 18525/2007.

sin da prima del verificarsi della mora relativa al conguaglio (30.1.2011); mora che, pertanto, non avrebbe potuto avere effetto retroattivo su tali sinistri, escludendone l'indennizzabilità.

Il motivo è precluso in forza dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., essendo identica, a tale proposito, la ricostruzione fattuale del Tribunale e della Corte di appello.

Con il motivo di ricorso 6) XXX rivolge verso la sentenza della Corte di appello la medesima critica di cui al motivo che precede, ma sotto il profilo della motivazione del tutto apparente, non avendo spiegato in alcun modo la Corte *a qua* per quale motivo, pur assumendo come data della mora *ex re* dell'assicurata quella del mancato pagamento del conguaglio (30.1.2011), non siano stati ritenuti indennizzabili i sinistri verificatisi prima di tali date⁸.

Il motivo è fondato essendo, limitatamente a tale punto, del tutto assente qualsivoglia spiegazione della Corte territoriale, la quale, pur assumendo implicitamente come fondato il ragionamento del Tribunale circa il verificarsi di uno stato di mora sin dal momento del mancato pagamento del conguaglio, non permette di comprendere per quale motivo anche i sinistri verificatisi prima di tale momento dovrebbero essere travolti dall'inadempimento dell'assicurato.

Il Pubblico Ministero, pertanto

CHIEDE

che Codesta Corte di Cassazione voglia accogliere i motivi di ricorso 3) e 6).

Roma, 16 giugno 2020

Il Sostituto Procuratore Generale
Alberto CARDINO

⁸ Fatture impagate meglio descritte a pag. 47 del ricorso.